

	<u>CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO</u>	
		Revisione: 02
		Data 20/05/2025
		Pagina: 1 di 10

Emesso da: Acquisti	Approvato da: Direzione Generale
----------------------------	---

1. DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 In aggiunta ai termini ed alle espressioni definite in altri punti del presente documento, nelle condizioni generali di acquisto qui riportate (di seguito le “**CGA**”) i seguenti termini avranno il significato qui precisato:

- “**Arneg**”: la società ARNEG S.p.A. con sede legale in Via Venezia 58, 35010, Campo San Martino (Padova);
- “**Fornitore**”: la società, persona fisica, associazione o altra entità giuridica che fornisce o accetta di fornire prodotti ad Arneg;
- “**Parte/i**”: Arneg e/o il Fornitore;
- “**Forniture**”: tutti i prodotti che sono forniti dal Fornitore ad Arneg.
- “**Ordine**”: ciascun ordinativo relativo a una singola Fornitura, trasmesso tramite posta elettronica o altro mezzo di comunicazione previamente concordato tra le Parti.
- “**Termine di Consegna**”: il termine di consegna concordato tra Arneg e il Fornitore e/o confermato dal Fornitore attraverso il sistema WEB UP ARN

1.2 Le CGA si applicano a tutte le Forniture, indipendentemente dalla qualificazione del contratto quale fornitura di beni o appalto di servizi, salvo che la singola clausola disponga altrimenti. Resta inteso, inoltre, che le presenti CGA prevalgono su ogni eventuale altra disciplina che possa essere contenuta in eventuali conferme d'ordine, proposte e/o altra documentazione che provenga dal Fornitore.

2. FORNITURE

2.1 Salvo diverso accordo tra le Parti, le quantità e i tempi di consegna da rispettarsi dal Fornitore saranno quelli riportati nei tabulati consultabili via internet del sistema WEB UP ARN o nell'Ordine, e/o quelli successivamente concordati tra le Parti. Qualsiasi inizio d'esecuzione dell'Ordine vale come espressa accettazione delle CGA.

3. OBBLIGHI DEL FORNITORE

3.1 Il Fornitore, in forza dell'esperienza acquisita nel proprio campo, dichiara di conoscere perfettamente le esigenze del settore in cui opera Arneg, in particolare in termini di qualità, costi e tempi di consegna. S'impegna, pertanto, a consegnare Forniture conformi alle norme specifiche di tale settore, nonché alle leggi, regolamenti e norme applicabili in materia d'igiene, sicurezza, protezione dell'ambiente e diritto del lavoro. Il Fornitore si impegna a mallevare Arneg da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle suddette disposizioni.

3.2 Il Fornitore s'impegna a consegnare Forniture conformi ad ogni altro documento che regolamenti le relazioni fra Arneg e il Fornitore per quanto concerne le Forniture a completamento delle CGA, ed in particolare progetti, specifiche, capitolati ecc. (i “**Documenti**”).

3.3 Alla prima richiesta di Arneg, il Fornitore s'impegna a procedere a tutte le modifiche della Fornitura, a fornire tutte le informazioni sulla Fornitura e a certificare l'origine e la composizione delle Forniture.

3.4 Il Fornitore non può apportare alcuna modifica alla Fornitura, in particolare, ai componenti, al materiale, al procedimento o alla località di fabbricazione, in assenza di un preventivo accordo con Arneg.

3.5 Il Fornitore si impegna a rispettare rigorosamente il termine di consegna concordato e/o quantomeno confermato attraverso il sistema WEB UP ARN. Il Fornitore indennizzerà Arneg di tutti i costi, diretti ed indiretti, in modo particolare dei costi inerenti al fermo della catena produttiva presso Arneg e/o presso i suoi clienti, che risultassero dal mancato rispetto del termine di consegna. Ogni costo supplementare derivante dalla necessità di rivolgersi ad un Fornitore terzo per porre rimedio al mancato rispetto del termine di consegna da parte del Fornitore sarà a carico di quest'ultimo.

4. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1 I prezzi e le condizioni di pagamento sono oggetto di specifico accordo e non potranno essere soggetti ad alcuna modifica senza espresso accordo di entrambe le Parti.

4.2 Eventuali variazioni di prezzo dovute a modifiche richieste da Arneg dovranno essere preventivamente comunicate dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno valide e vincolanti per Arneg solo se preventivamente accettate da quest'ultima.

4.3 I prezzi concordati si intendono remunerativi anche di tutti quegli adempimenti e attività complementari necessari per il completamento dell'opera a regola d'arte e per renderla atta all'utilizzazione pattuita e per la prestazione dei servizi e/o la realizzazione della Fornitura.

4.4 In caso di appalto, il Fornitore riconosce che l'importo complessivo pattuito comprende i costi sostenuti o da sostenersi per la sicurezza. Detti costi andranno di volta in volta specificatamente individuati e quantificati per ciascuna Fornitura, ai sensi del comma 5, dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008.

5. IMBALLAGGI E DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

5.1 Il Fornitore consegnerà le Forniture con un imballaggio appropriato alle loro caratteristiche, alle modalità di trasporto ed allo stoccaggio, per garantire una consegna in stato di completa integrità, in ogni caso in conformità alle specifiche istruzioni di Arneg.

5.2 Ogni unità d'imballaggio (collo) dovrà presentare all'esterno ed in modo leggibile l'etichetta stampabile attraverso il sistema informatico Arneg, nonché le eventuali ulteriori indicazioni prescritte dai regolamenti applicabili in materia di trasporto ovvero da condizioni particolari di stoccaggio. Queste indicazioni riporteranno, a titolo esemplificativo non esaustivo, il numero dell'Ordine, il numero del lotto, la designazione delle Forniture, i nomi e gli indirizzi del mittente e del destinatario, la quantità consegnata, il peso lordo e quello netto. La consegna sarà accompagnata da una bolla di consegna in due esemplari conformi che permettano l'identificazione delle Forniture ed il relativo controllo quantitativo, accompagnata, quando sia il caso, dalle schede di sicurezza.

5.3 Qualsiasi danno (rottura, pezzi mancanti, avarie, ecc.) alla Fornitura risultante da un imballaggio inadatto o inappropriato sarà a carico del Fornitore.

6. CONSEGNA

6.1 Arneg si riserva il diritto di rifiutare le Forniture, tramite email, raccomandata, telefono e/o qualsiasi altro mezzo concordato, in caso di mancato rispetto del Termine di Consegna, di consegna incompleta o in eccedenza o di non conformità ai Documenti. Tutte le Forniture rifiutate saranno restituite al Fornitore a sue spese, rischio e pericolo.

7. GARANZIE E ASSICURAZIONI**7.1 Garanzie**

L'obbligazione del Fornitore è un'obbligazione di risultato e, a questo titolo, il Fornitore si assume l'intera responsabilità della Fornitura, della sua eventuale progettazione, del relativo processo di fabbricazione, delle scelte tecniche da mettere in opera per la sua realizzazione e della sua adeguatezza all'uso al quale è destinata, e quale che sia l'assistenza e/o la partecipazione di parte di Arneg nel corso dello sviluppo della Fornitura.

Il Fornitore garantisce, per un periodo di due anni dalla consegna, che la Fornitura è esente da ogni difetto di conformità in rapporto all'Ordine e/o ai Documenti, che provenga da un difetto di progettazione, di materiale o di fabbricazione, e più genericamente da qualsiasi difetto, apparente o nascosto. Il Fornitore, in particolare, si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità della Fornitura verificatosi entro il periodo di garanzia, e notificato da Arneg entro un mese dalla scoperta. Laddove la riparazione e/o il ripristino non fossero possibili, il Fornitore si impegna a sostituire la Fornitura difettosa e/o – a discrezione di Arneg – a ridurre il prezzo di acquisto.

Il Fornitore, in ogni caso, terrà indenne Arneg da tutti i danni corporali, materiali ed immateriali, ivi compreso ogni danno all'immagine del marchio Arneg, nonché da tutti i costi, diretti ed indiretti e consequenziali, che

risultassero dalla mancata esecuzione del suo obbligo di fornitura conforme e, qualora fosse il caso, della mancata esecuzione successiva da parte di Arneg dei propri obblighi nei confronti dei suoi clienti (tra cui si indicano a titolo puramente esemplificativo, il rimborso o la sostituzione gratuita della Fornitura difettosa, le spese di manodopera, i costi d'interim, i trasporti eccezionali, gli arresti di produzione presso Arneg ed i suoi clienti, le penalità, l'ordine della Fornitura, attrezzature comprese, ad un terzo ecc.).

7.2 Assicurazioni

In relazione agli obblighi previsti al punto precedente, il Fornitore sottoscriverà una polizza d'assicurazione presso una compagnia assicuratrice di primaria importanza nel mercato, con massimale adeguato alla tipologia di Fornitura (per quantità e qualità del prodotto fornito e/o dell'opera eseguita), a garanzia della responsabilità da danno da prodotto e da inesatta esecuzione del Contratto e ne presenterà la relativa documentazione a semplice richiesta. Arneg avrà la facoltà di pretendere dal Fornitore l'adeguamento della copertura assicurativa, laddove ritenesse – a sua totale discrezione – che tale assicurazione non fosse sufficiente per tipologia e massimale. La suddetta assicurazione non costituisce tuttavia un limite della responsabilità del Fornitore.

8. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

8.1 Il Fornitore si impegna a comunicare ad Arneg se è titolare o licenziatario di diritti di proprietà industriale afferenti alla progettazione e/o alla tecnologia della Fornitura, nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi. La mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere gli eventuali titoli di privativa industriale nei confronti di Arneg e dei fornitori a cui venga affidata da Arneg la produzione per conto della medesima.

8.2 In caso di risoluzione del rapporto di Fornitura, per qualsivoglia ragione, il Fornitore autorizza Arneg a completare o far completare le attrezzature o i macchinari, nonché a garantirne o far sì che sia garantita la relativa manutenzione e/o a produrre i pezzi alla produzione dei quali essi sono destinati, e ciò nonostante qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e/o industriale che il Fornitore potrebbe invocare. Il Fornitore s'impegna inoltre a comunicare su semplice richiesta tutti i progetti, documenti tecnici e conoscenze pratiche concernenti le suddette attrezzature, macchinari e/o componenti. In tale ipotesi, Arneg garantisce il mantenimento di assoluta riservatezza sulle indicazioni ricevute e il loro utilizzo al solo fine di evitare eventuali inadempimenti nei confronti della propria clientela.

8.3 Fatto salvo il risarcimento dei danni diretti e indiretti, anche all'immagine, eventualmente subiti da Arneg, il Fornitore si impegna a tenere indenne Arneg da pretese ed azioni di terzi per violazioni di diritti di privativa, in particolare da quelle dirette ad inibire la fornitura di materiali ad Arneg, nonché la produzione e la vendita dei prodotti della stessa. Il Fornitore indennizzerà Arneg dell'intero danno provocato dall'inosservanza totale o parziale del contratto che lega Arneg ai suoi clienti e relativo alle Forniture, per non avere potuto tenere fede ai propri impegni, nonché dei costi supplementari derivanti da una modifica delle Forniture e/o dei macchinari che risultasse necessaria. Arneg avrà inoltre la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 17. Qualora richiesto, il Fornitore si sostituirà ad Arneg in ogni procedimento instaurato nei confronti della stessa.

9. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE IN CASO DI APPALTO

9.1 Pagamenti e versamenti previdenziali, assicurativi e fiscali. Obblighi e documentazione da produrre

Nell'ipotesi in cui il contratto sottoscritto tra le Parti sia di appalto di opere o di servizi, il Fornitore si impegna scrupolosamente:

- a) a eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di proprio personale (regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione) che dovrà essere qualificato e idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
- b) ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore;
- c) a osservare tutti gli obblighi inerenti a previdenza, assistenza e assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni di leggi e di regolamenti in vigore.

In osservanza degli obblighi di legge in materia di versamenti previdenziali, assicurativi, il Fornitore si impegna a fornire al Committente:

- i) prima dell'inizio dei lavori, la dichiarazione prevista come **Allegato A** completata e sottoscritta dal legale rappresentante;
- ii) trimestralmente, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e la documentazione attestante l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati nell'appalto;
- iii) copia iscrizione alla CCIAA in corso di validità;

Qualora il Fornitore non osservi i suddetti obblighi, Arneg provvederà, senza ulteriori comunicazioni, alla sospensione dei pagamenti relativi ai lavori eseguiti che tratterrà a titolo di garanzia; detta trattenuta a garanzia verrà restituita al Fornitore solo ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

9.2 Obblighi in materia di Sicurezza, Salute sul Lavoro e in materia ambientale

Il Fornitore è responsabile dell'osservanza di tutta la vigente normativa in materia di sicurezza e salute del lavoro, nonché in materia ambientale ed in tutte le materie applicabili alle Forniture (con particolare riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza e s.m.i.), intendendosi per essa non solo le norme di legge e regolamentari, ma anche tutte le norme di buona tecnica (Norme CEN, CENELEC, CEI, UNI EN, ISO, ecc.) e della predisposizione delle relative misure e cautele.

Il Fornitore si assume la piena e totale responsabilità civile e penale sia verso i propri dipendenti e subappaltatori, sia verso i terzi con riferimento a qualsiasi infortunio sul lavoro e si impegna a mallevare Arneg da eventuali pretese che dovessero essere fatte valere nei confronti di questa.

Il Fornitore si assume la piena e totale responsabilità civile e penale con riferimento a qualsiasi danno derivante dall'inosservanza della normativa ambientale ed in generale di tutta la normativa applicabile alle Forniture (es. RAEE, ROSH, D.M. 21/03/1973, Regolamento Europeo n° 1935/2004 CE, ecc.)

Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere in vigore un'assicurazione per la Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro e verso Terzi (RCO/RCT) con massimali adeguati all'Appalto e/o da concordare preventivamente con Arneg; eventuali franchigie saranno a carico del Fornitore.

Il Fornitore dovrà rispettare e conformarsi a tutte le previsioni ed i requisiti disposti dalla UE e da ogni altra legge e normativa relativa all'imballaggio, all'etichettatura, al trasporto ed allo smaltimento sia di sostanze pericolose sia di attrezzature elettriche/elettroniche. Le eventuali sostanze pericolose dovranno essere contrassegnate dal Fornitore con il/i simbolo/i internazionale/i di pericolo e dovranno riportare il nome della sostanza in lingua Inglese e, se necessario, nella lingua locale. Il trasporto e gli altri documenti dovranno comprendere la dichiarazione di pericolo ed il nome della sostanza in lingua Inglese e, se necessario, nella lingua locale. Le forniture di prodotti chimici dovranno essere sempre accompagnate dalla rispettiva scheda di sicurezza. Il Fornitore dovrà ottenere ed apporre la marcatura "CE" a tutte le Forniture ove richiesto da qualsiasi legge o regolamentazione e dotarli delle Dichiarazioni di Conformità previste. Ogni informazione conosciuta dal Fornitore o ragionevolmente a sua disposizione in relazione a qualsiasi pericolo, anche potenziale, nel trasporto nella gestione o nell'utilizzo delle Forniture o in relazione alla prestazione di servizi, dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore ad Arneg.

10. INTUITU PERSONAE – SUBAPPALTO

10.1 Il Fornitore non può cedere, trasferire e/o subappaltare a terzi soggetti, a qualsivoglia titolo, totalmente o parzialmente, l'Ordine, e/o i diritti derivanti da questo e/o dal rapporto di Fornitura, senza il preventivo ed espresso accordo scritto da parte di Arneg.

10.2 Qualora si verificino cambiamenti nel controllo societario o nell'attività del Fornitore, o in caso di cessione a terzi della società o dell'attività, Arneg avrà la facoltà di risolvere gli Ordini in corso, ai sensi dell'articolo 16.

10.3 Qualora venga autorizzato a subappaltare l'Ordine ad uno o più terzi soggetti, il Fornitore resterà comunque integralmente e solidalmente responsabile con questi ultimi nei confronti di Arneg dell'esecuzione della Fornitura e del rispetto di tutte le clausole contrattuali. Il Fornitore inoltre dovrà manlevare e tenere indenne Arneg da qualsiasi reclamo da parte dei subappaltatori.

11. RISERVATEZZA

11.1 Qualsiasi informazione tecnica, commerciale e/o di qualsiasi altra natura proveniente da Arneg, a cui il Fornitore dovesse avere accesso in ragione del presente Contratto, deve intendersi strettamente riservata e

confidenziale. Il Fornitore pertanto si impegna a non rivelare dette informazioni a terzi, senza il preventivo consenso scritto di Arneg, ed a vincolare eventuali propri dipendenti o collaboratori al medesimo impegno di segretezza. Il Fornitore si impegna a divulgare le informazioni riservate solamente al proprio personale e/o ai propri collaboratori nella misura in cui tale divulgazione sia necessaria all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto. Il Fornitore si impegna altresì a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi e in particolare ad adottare adeguate procedure per la sicurezza delle informazioni implementando, inoltre, ogni più opportuna precauzione per impedire l'indiscriminato accesso di propri dipendenti e/o collaboratori ai dati residenti sul proprio sistema informativo. Le presenti obbligazioni di riservatezza continueranno ad applicarsi per i dieci anni successivi allo scioglimento o alla risoluzione del presente Contratto, per qualsivoglia causa questa intervenga.

11.2 Resta inteso tra le Parti che il termine "riservato" non può essere associato a informazioni, dati e conoscenze:

- a) di dominio pubblico al tempo in cui sono state divulgate, o diventati di dominio pubblico per atto o comportamento non vietato alla parte ricevente;
- b) la cui divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall'attuazione di un provvedimento di pubblica autorità, purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità ed i contenuti di tale divulgazione;
- c) acquisite da un soggetto terzo autorizzato a rivelarle.

11.3 Il presente Contratto, ed i termini e le condizioni in esso contenuti, hanno natura riservata e non potranno essere rivelati a terzi, salvo in forza di un obbligo di legge o a seguito di espresso consenso scritto di Arneg.

12. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ E DEI RISCHI

12.1 La proprietà dei beni oggetto della Fornitura passerà ad Arneg al momento del pagamento del prezzo o al momento della consegna, quale avvenga prima.

12.2 Il rischio di perdita o deterioramento di tali beni invece passerà ad Arneg soltanto all'atto della consegna della merce presso i magazzini e/o unità operative e/o sedi di Arneg ovvero presso il diverso luogo di consegna, e/o alle diverse condizioni di consegna, previsti nell'Ordine. Per le Forniture in opera, il trasferimento del rischio ha luogo unicamente dopo il buon esito dell'eventuale collaudo.

12.3 Arneg si riserva il diritto, nel corso dell'esecuzione dell'Ordine e prima della consegna, d'effettuare controlli sui processi di fabbricazione delle Forniture e sulle Forniture stesse, nei locali del Fornitore o dei suoi eventuali subappaltatori. Il Fornitore s'impegna a consentire ad Arneg il libero accesso nei propri locali in qualsiasi momento e ad offrire la possibilità ad Arneg di collaudare le Forniture, senza che questa facoltà comporti una qualsiasi diminuzione delle garanzie da parte del Fornitore.

13. STAMPI, ATTREZZATURE ED ALTRI MACCHINARI SPECIFICI

13.1 Tutti gli stampi, attrezzature e altri macchinari specifici eventualmente forniti da Arneg per le necessità delle Forniture (le "**Attrezzature**") sono di proprietà esclusiva di Arneg. Lo stesso vale per le Attrezzature costruite su richiesta di Arneg e per suo conto, e ciò per tutto il corso della loro realizzazione, compresi i diritti di proprietà, industriale o intellettuale, inerenti alle suddette Attrezzature.

13.2 In ogni caso, le Attrezzature si ritengono depositate presso il Fornitore a titolo accessorio all'Ordine, anche in assenza di un contratto di comodato o di locazione. Tali Attrezzature possono essere utilizzate soltanto in esecuzione dell'Ordine e non possono essere messe a disposizione di terzi, riprodotte o copiate. Debbono avere, a carico del Fornitore ed in posizione visibile, una targa d'identificazione ben fissata che riporta l'indicazione seguente: "*Proprietà ARNEG – non cedibile e non pignorabile*" e non possono essere dati in pegno e/o offerti a titolo di garanzia. Le Attrezzature possono essere ritirate da Arneg in qualsiasi momento.

13.3 Il Fornitore, nella sua veste di custode, garantisce la perfetta manutenzione, conservazione, controllo e cura delle Attrezzature, in modo da evitare in particolare ogni possibile interruzione della Fornitura, e fornirà, su semplice richiesta di Arneg e tutte le volte che ciò sia necessario, un inventario preciso e dettagliato. Il Fornitore garantisce parimenti la loro sostituzione in caso di perdita, di furto, di distruzione o di usura. A questo titolo, il Fornitore si impegna a sottoscrivere un'assicurazione utile a coprire questi rischi e tutti i danni che potrebbero provocare a terzi, assicurazione la cui documentazione dovrà essere presentata ad Arneg su semplice richiesta.

13.4 Alla cessazione del rapporto contrattuale, quale che ne sia la causa, le Attrezzature saranno restituite ad Arneg su semplice richiesta.

14. FORZA MAGGIORE

14.1 In qualunque caso di forza maggiore che le Parti non siano in grado di prevedere usando l'ordinaria diligenza, la Parte impossibilitata ad eseguire le proprie prestazioni dovrà dare comunicazione all'altra, entro tre giorni dal verificarsi della causa di forza maggiore, della data in cui la stessa si è manifestata e della data in cui essa presumibilmente cesserà di avere effetto e potrà richiedere la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del contratto entro termini diversi che verranno fissati di comune accordo tra le Parti. In ogni caso, qualora dette cause di forza maggiore si protraggano per più di 7 (sette) giorni, la Parte non colpita dalla causa di forza maggiore potrà risolvere immediatamente il contratto.

14.2 Lo sciopero è considerato causa di forza maggiore se è generale, di carattere nazionale e interessa direttamente il Fornitore.

14.3 Resta inteso e convenuto che in nessun caso saranno considerati cause di forza maggiore i ritardi di eventuali Subfornitori.

15. MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

15.1 Il Fornitore è a conoscenza che Arneg ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale (oppure di aver ricevuto) e che dichiara di aver compreso. Il Fornitore aderisce ai principi al succitato Modello di Organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di Organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da Arneg ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. Il Fornitore manleva fin d'ora Arneg per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

15.2 Qualora il Fornitore, e/o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori, Arneg potrà risolvere le presenti CGA e/o ciascun singolo Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Arneg potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

16. RISOLUZIONE

16.1 Arneg avrà diritto di risolvere immediatamente le presenti CGA e/o i singoli ordini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a mezzo lettera raccomanda AR e/o PEC in cui dichiara di avvalersi della facoltà di cui al presente articolo, nel caso in cui il Fornitore risulti inadempiente alle obbligazioni di cui agli articoli: 3. (Obblighi del Fornitore), , 5. (Imballaggi e documenti di spedizione), 6. (Consegna), 8. (Diritti di proprietà industriale e intellettuale), 9. (Obbligazioni specifiche in caso di appalto), 10. (*Intuitu personae* – Subappalto), 11. (Riservatezza) 15. (Modello Organizzativo di Gestione e Controllo) del presente Contratto. Fatto salvo il diritto di Arneg al risarcimento del danno.

17. DATI PERSONALI

17.1 Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento (Ue) n. 2016/679 – GDPR (*General Data Protection Regulation*) e del Codice della Privacy (D.Lgs 196/03), Arneg, in qualità di titolare del trattamento, informa il Fornitore che tutti i dati personali, eventualmente condivisi da quest'ultimo, vengono trattati nel rispetto delle previsioni del GDPR, nonché dei principi di riservatezza e sicurezza a cui Arneg si è sempre adeguata.

17.2 Arneg dichiara, inoltre, che gli eventuali dati personali dell'Appaltatore, vengono acquisiti al solo scopo di dare esecuzione agli obblighi precontrattuali, contrattuali e amministrativo-contabili legati al rapporto di appalto di servizi e che saranno trattati con strumenti informatici, telematici e cartacei, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità ora descritte, in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza.

17.3 I dati personali saranno comunicati a società controllate e/o collegate al Titolare, a Pubbliche Amministrazioni, Società di revisione ed a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi legali; potranno venire a conoscenza dei Vostri dati i Responsabili del trattamento designati ed i soggetti incaricati del trattamento preposti alla gestione del contratto.

17.4 I dati personali verranno conservati nell'archivio informatico di Arneg per tutta la durata del rapporto di appalto e per il tempo necessario a adempiere alle finalità sopra descritte e secondo gli obblighi di legge.

17.5 L'Appaltatore potrà rivolgersi al Titolare per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli art.15-22 del GDPR attraverso email dedicata: privacy@arneg.it.

18. DISPOSIZIONI VARIE

18.1 Qualora una qualsiasi delle disposizioni delle CGA si rivelasse nulla o non applicabile, soltanto quest'ultima disposizione verrà ritenuta come non scritta.

18.2 Il mancato esercizio di un qualsiasi diritto spettante ad Arneg in forza delle presenti CGA e/o la tolleranza da parte di Arneg di una condotta del Fornitore in violazione delle presenti CGA, non potranno essere interpretati come rinuncia a tale diritto, o accettazione della predetta condotta, né impedirà ad Arneg di esercitare in qualsiasi momento i propri diritti e/o facoltà in forza delle CGA.

18.3 Il Fornitore non è autorizzato a fare riferimento alle proprie relazioni commerciali con Arneg, se non con l'espressa autorizzazione preventiva di quest'ultima.

19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1 Le presenti CGA sono interpretate e regolate in base alla legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale delle merci.

19.2 Il Tribunale di Padova sarà il foro esclusivamente competente in caso di controversia tra le Parti con riferimento all'interpretazione, applicazione ed esecuzione delle presenti CGA e/o alla risoluzione del rapporto da esse regolato.

ARNEG S.p.A.

IL FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara espressamente di accettare integralmente tutte le clausole e condizioni previste nelle presenti CGA, le quali risultano da essa analiticamente conosciute, in quanto singolarmente lette prima della sottoscrizione e, in particolare, gli articoli:

3. (*Obblighi del Fornitore*);

4. (*Prezzi, Fatturazione e Modalità di Pagamento*);

6. (*Consegna*);

7. (*Garanzie e Assicurazioni*);

9. (*Obbligazioni specifiche in caso di appalto*);

10. (*Intuitu Personae – Subappalto*)

12. (*Trasferimento della Proprietà e dei Rischi*);

16. (*Risoluzione*);

19. (*Legge applicabile e Foro competente*).

IL FORNITORE

ALLEGATO A

ARNEG S.p.A.
via Venezia 58
Campo San Martino (PD)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, nato a..... il, residente a via n..... Prov....., codice fiscale..... nella qualità di dell'Impresa....., tel. n., fax. n., indirizzo e-mail

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, in sostituzione delle corrispondenti certificazioni o attestazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

DICHIARA CHE

a) l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n, per lo svolgimento di attività corrispondente a quella oggetto del presente Contratto, con le seguenti caratteristiche:

1. natura giuridica.....;
2. denominazione.....;
3. sede legale.....;
4. data di inizio attività.....;
5. l'oggetto dell'attività.....;
6. codice attività.....;
7. c. fiscale.....;
8. P.I.V.A.....;
9. dimensione aziendale: ☐ 0-5 ☐ 6-15 ☐ 16-50 ☐ 51-100
10. contratto collettivo applicato ai dipendenti:

b) gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:

- Sig..... nato a..... il....., residente in..... via..... n., c.fisc..... carica rivestita.....;
- Sig..... nato a..... il....., residente in..... via..... n., c.fisc..... carica rivestita.....;

c) ricopre la carica di legale rappresentante dell'Impresa, in forza di

d) l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e che non esistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale (art. 12 – comma 1 – lettera a) del D.Lgs. 157/95, così come modificato dal D.Lgs. 65/2000);

- e) l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:

I.N.P.S. di

Matricola

I.N.A.I.L. di

Matricola

- f) l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- g) l'impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi degli articoli dal 12 al 17 del D.Lgs 157/95, così come modificato dal D.Lgs 65/2000 (art. 12 – comma 1 – lettera f) del D.Lgs 157/95, così come modificato dal D.Lgs 65/2000);
- h) ha valutato tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto, di aver preso visione di tutte le condizioni dei luoghi, degli impianti e di quant'altro necessario all'esecuzione dell'appalto, di essere in possesso della strumentazione idonea e di essersi recato sui luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, di aver rilevato tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sui lavori affidati in appalto;
- i) si impegna a trasmettere al Committente, a conferma di quanto oggetto della presente dichiarazione, ogni documentazione disponibile presso l'impresa, qualora dovesse essere richiesta per esigenze di verifica e controllo.
- j) il recapito cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni nel corso dell'appalto è il seguente (indirizzo, n. di telefono, n. di fax ed eventuale indirizzo e-mail):
.....
- k) i fatti, stati, qualità e dichiarazioni precedentemente riportati corrispondono a verità.

Data,

Il Legale Rappresentante

.....

Si allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità (Passaporto, Carta d'Identità) e tutta la documentazione integrativa richiesta e di seguito elencata.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ALLA DICHIARAZIONE**Da presentare esclusivamente in caso di appalto**

- (1) Copia iscrizione C.C.I.A.A. o Albo Artigiani.
- (2) Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
- (3) Copia polizza assicurativa RCT/RCO (compresa l'ultima quietanza di pagamento).
- (4) Elenco nominativi del personale partecipante ai lavori completo delle relative posizioni INAIL e INPS, specificando il nominativo del preposto.
- (5) Attestati inerenti alla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere/attività prevista dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e in particolare:
 - i) formazione generale e specifica in relazione al livello di rischio dell'impresa;
 - ii) formazione specifica in relazione all'utilizzo di attrezzature ove previste (es. PLE, carrelli elevatori, gru, altro);
 - iii) formazione per esecuzione lavori speciali ove previsti (es. qualifica PES/PAV per esecuzione lavori elettrici, abilitazione per esecuzione lavori in quota, formazione per esecuzione lavori in spazi confinati).
- (6) Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 per la parte specifica inerente alle attività previste per l'appalto o documento equivalente (es. Piano Operativo di Sicurezza).